



Marcon - Venezia

Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia S.c.

Piazza Municipio 22 30020 Marcon (Venezia) - Codice ABI 08689 - Tel. 041.5986111 - Fax 041.5952770 - Codice Fiscale e P.IVA 00484250279 - Iscr. Tribunale n. 11601 Reg. Imprese -CCIAA n. 132922 - Iscr. Albo Creditizio n. 4811.60 - Capitale Sociale e Riserve al 31/12/2011 Euro 39.810.969,00 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
www.bccmarconveneziasc.it e-mail: info@bccmarconveneziasc.it

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“BCC DI MARCON-VENEZIA 4,75% 15.06.2012-15.06.2019”

TASSO FISSO SUBORDINATO LOWER TIER II - Cod. Isin IT0004820095

Emesso in esenzione da Prospetto ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Reg. Emittenti, in quanto avente ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale inferiore ai 5.000.000,00 di euro, collocati nell'arco di 12 mesi. **Emissione non sottoposta all'approvazione della Consob.**

Il prestito obbligazionario BCC DI MARCON-VENEZIA 4,75% 15.06.2012 - 15.06.2019, SUBORDINATO LOWER TIER II, costituisce una “passività subordinata” dell'Emittente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 4.2 della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni.

Il presente prestito obbligazionario è emesso in esenzione dall'obbligo di redazione del Prospetto Informativo ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti, approvato dalla Consob con Delibera 11971 del 1999 e successive modifiche, in quanto avente ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale inferiore ai 5.000.000,00 di euro, collocati nell'arco di 12 mesi.

Il prestito obbligazionario oggetto del presente Regolamento rispetta le condizioni necessarie per poter essere qualificato come eligibile ai fini della determinazione del c.d. Patrimonio Supplementare, ai sensi e per gli effetti della sopra citata Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. E' interesse dell'Emittente che tale prestito continui ad essere eligibile a tali fini anche a seguito di possibili future modifiche normative in materia (c.d. Basilea 3); in ragione di ciò, le disposizioni che seguono trovano applicazione tanto quanto siano idonee a qualificare il presente prestito come eligibile, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente, disciplinante il computo del patrimonio supplementare. A tal fine, l'Emittente si riserva la facoltà di apportare alle disposizioni le modifiche strettamente necessarie per renderle conformi a eventuali modifiche alla normativa sopra richiamata, dandone tempestiva comunicazione ai sottoscrittori.

Articolo 1 – IMPORTO E TITOLI

Il prestito obbligazionario BCC DI MARCON-VENEZIA 4,75% 15.06.2012 - 15.06.2019, SUBORDINATO LOWER TIER II, costituisce “passività subordinata” dell'Emittente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 4.2 della Circolare della Banca d'Italia n.263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni.

Il prestito, il cui importo massimo ammonta a Euro 3.000.000,00 (tremilioni) è emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito ed è costituito da n. 3.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, di taglio non frazionabile, munite di n. 14 cedole di interesse semestrale.

I Titoli saranno immessi nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli spa ed assoggettati al regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs 213/98 e dal Provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 e successive modifiche.

Articolo 2 – PREZZO DI EMISSIONE/QUANTITA' MINIMA NEGOZIABILE E DETENIBILE

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 100 per ogni Euro 100 di capitale nominale, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione. L'importo minimo di ciascuna sottoscrizione è di 10.000,00 (diecimila) Euro, con multipli di 1.000,00.

Articolo 3 – DURATA E PERIODO DI COLLOCAMENTO

La durata del prestito è di 7 anni, con data emissione 15.06.2012 e rimborso il 15.06.2019. Qualora la data prevista per il rimborso del capitale cada in giorno non lavorativo per il sistema bancario, secondo il calendario TARGET, lo stesso sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Il collocamento avrà luogo dal 15 giugno 2012 al 31 luglio 2012. Per sottoscrizioni successive alla Data di Godimento, al prezzo di sottoscrizione saranno aggiunti eventuali interessi, calcolati dalla data di Godimento alla Data di Regolamento. Qualora il prestito obbligazionario non sia integralmente sottoscritto al termine del periodo di collocamento, la sottoscrizione s'intenderà in ogni modo effettuata nella misura parziale raggiunta.

Articolo 4 – INTERESSI

Il prestito ha godimento il 15.06.2012. Dalla data di godimento le obbligazioni danno il diritto a ricevere cedole semestrali posticipate, calcolate sul valor nominale, al tasso annuo lordo del 4,75% (pari al 3,80% al netto della ritenuta fiscale vigente, 20%, ai sensi del D.Lgs. 239/96 e successive modificazioni) e pagabili il 15.06 e il 15.12 di ogni anno, a partire dal 15.12.2012 e fino al 15.06.2019.

Gli interessi saranno calcolati sulla base della convenzione di calcolo Act/Act.

Qualora il pagamento degli interessi cada in giorno non lavorativo per il sistema bancario secondo il calendario TARGET, lo stesso sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota prevista dalla normativa tempo per tempo vigente (art. 5 del Dlgs 461/97). Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 T.U.I.R. come modificato dall'art. 4 del Dlgs 461/97 e sono assoggettate a tassazione secondo il regime ordinario di cui all'art. 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e art. 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo. Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

Articolo 5 – COMMISSIONI, CLAUSOLE E DIRITTI

Non sono previste commissioni di sottoscrizione in sede di emissione. Non ci sono premi di rimborso, clausole di convertibilità, criteri di riparto. Non esistono ulteriori diritti connessi ai titoli, salvo il diritto alla percezione degli interessi ed al rimborso del capitale, secondo quanto descritto in precedenza.

Articolo 6 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle Obbligazioni avverranno presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia, mediante accredito sul c/c collegato alla posizione del cliente.

Articolo 7 – TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 8 – RIMBORSO

Il rimborso verrà effettuato alla pari alla data di scadenza, 15.06.2019, senza deduzione per spese.

Articolo 9 - CLAUSOLA DI SUBORDINAZIONE

Le presenti Obbligazioni sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza. Tuttavia, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, tale rimborso è subordinato alla preventiva soddisfazione di talune altre categorie di debiti dell'Emittente.

In particolare il rimborso delle suddette Obbligazioni avverrà:

- a) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati o con grado di subordinazione meno accentuato rispetto a quello delle Obbligazioni del Prestito Subordinato;
- b) insieme ed in misura proporzionale uguale, fra i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate, presenti e future, dell'Emittente ed i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- c) in ogni caso, con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione più accentuato, rispetto a quello delle suddette Obbligazioni.

Pertanto, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale e interessi, solo dopo che saranno stati integralmente estinti tutti i debiti non subordinati dell'Emittente e, in ogni caso, dopo i "prestiti subordinati di terzo livello", ma prima degli "strumenti ibridi di patrimonializzazione" così come definiti nelle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche.

Resta inteso che, nella predetta ipotesi di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale ed interessi, alla stregua di altri titoli dell'Emittente con grado di subordinazione Lower Tier II e, in ogni caso, saranno rimborsate prima degli strumenti innovativi di capitale e delle azioni dell'Emittente. È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

Articolo 10 – GARANZIE

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo.

Articolo 11 – IMPEGNI DELL'EMITTENTE A FORNIRE SU BASE CONTINUATIVA PREZZI DI ACQUISTO E DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI

Per le Obbligazioni di propria emissione non è prevista la quotazione presso alcun mercato regolamentato né la negoziazione presso alcun MTF, né l'Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. Ciò determina di fatto

l'assenza di un efficiente ed efficace mercato di negoziazione e conseguenti potenziali difficoltà di liquidazione, con effetti negativi in termini di costi/opportunità e allungamento dei tempi delle transazioni.

L'Emittente sarà di fatto l'unica controparte operativa nel garantire liquidità al titolo.

L'Emittente, inoltre, non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni su iniziativa dell'investitore prima della scadenza.

Tuttavia la Banca si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto, nel corso della vita delle medesime, agendo in contropartita diretta nel limite massimo dalla policy di esecuzione ordini tempo per tempo vigente e dalle disposizioni di Vigilanza.

In caso di negoziazione in contropartita diretta per la determinazione del prezzo verrà utilizzata la metodologia c.d. "frozen spread". Detta modalità di calcolo prevede la determinazione del fair value attraverso la tecnica dello sconto finanziario, utilizzando la curva dei tassi priva di rischio (curva "risk free") che viene rettificata con lo stesso spread implicito/spread di emissione, applicato al momento dell'emissione.

In sede di negoziazione, al valore dell'obbligazione determinato come sopra, verrà applicata la commissione massima stabilita dalla policy di esecuzione ordini tempo per tempo vigente, pubblicata sul sito www.bccmarconvenezia.it.


Trattandosi di un'emissione obbligazionaria qualificata come eligibile ai fini della determinazione del c.d. Patrimonio supplementare della Banca, ai sensi e per gli effetti della sopra citata Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, in caso di eventuali modifiche normative in materia di eligibilità di prestiti obbligazionari subordinati, l'Emittente si riserva di apportare alle presenti disposizioni le modifiche strettamente necessarie affinché sia mantenuta la richiamata eligibilità del prestito stesso, dandone tempestiva comunicazione ai sottoscrittori.

Articolo 12 – VARIE

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento e per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge. Tutte le comunicazioni dell'Emittente saranno esposte nei locali aperti al pubblico e saranno altresì disponibili sul sito web dell'Emittente www.bccmarconvenezia.it

Per qualsiasi controversia tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Venezia; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis C.C., il Foro di residenza o elettivo di quest'ultimo.

Bcc di Marcon-Venezia
Il Presidente



Per presa visione e accettazione del regolamento di questo prestito prima di impartire l'ordine di sottoscrizione e per ricevuta copia

Data _____

Firma _____

GLOSSARIO PER L'INVESTITORE

Il presente glossario è conforme alle Linee guida ABI in materia di informazioni da fornire al sottoscrittore di titoli obbligazionari

<p>BASIS POINT (Punto Base): il <i>Basis Point</i> è un'unità che misura uno <i>spread</i> o una variazione dei tassi di interesse, pari ad un centesimo di punto percentuale. Se i tassi salgono dal 3,00 al 3,15, il tasso è salito di 15 basis points.</p> <p>DATA DI GODIMENTO: giorno a partire dal quale decorrono gli interessi di una obbligazione.</p> <p>ELIGIBILITA' di un titolo: indica la proprietà di poter essere facilmente oggetto di azione.</p> <p>LOWER Tier 2: categoria di obbligazioni tra le più privilegiate all'interno dei subordinati: le cedole vengono sempre pagate alla data prefissata; sono bloccate solo in caso di una vera e propria insolvenza. Il capitale non subisce decurtazioni, se non in caso di liquidazione della banca.</p> <p>OBLIGAZIONE: titolo di debito attraverso il quale la Banca Emittente si impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto.</p> <p>PREZZO ALLA PARI: modalità di determinazione del prezzo di sottoscrizione di un titolo, caratterizzato dall'uguaglianza tra il valore di emissione e il valore nominale del titolo stesso. Il termine "alla pari" viene usato anche con riferimento al valore di rimborso di un titolo: si dice che un titolo è rimborsato alla pari se il valore di rimborso è pari al valore nominale.</p> <p>RATING (Agenzia di): società indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari, specializzate nell'attribuire ad emittenti o a strumenti finanziari, attraverso combinazioni di lettere o cifre (es.: AAA; AA; A+; BBB; BB; B-), un giudizio sulla capacità dell'emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o sulla idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato.</p> <p>REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE: procedimento tramite il quale gli strumenti finanziari non sono più rappresentati da certificati di carta, ma da iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediario finanziario detenuti presso società di gestione accentrata di titoli.</p> <p>RISCHIO DI CAMBIO (Per titoli in valuta estera): in un titolo denominato in valuta estera, il controvalore in euro della cedola e del capitale possono variare in modo favorevole o sfavorevole al sottoscrittore a causa della variazione del tasso di cambio dell'euro.</p> <p>RISCHIO DI CONTROPARTE: rischio che la controparte non adempia, alla scadenza, ai propri obblighi contrattuali.</p> <p>RISCHIO DI LIQUIDITA': rischio di dover accettare una riduzione del prezzo del titolo, qualora l'investitore intenda procedere alla vendita prima della scadenza, dovuto alla difficoltà di trovare una controparte disposta a comprare.</p>	<p>RISCHIO DI MERCATO: rischio in cui incorre chi ha investito in strumenti finanziari a seguito di variazioni dell'andamento dei prezzi dei titoli dovute, ad esempio, al variare del tasso (<i>rischio di tasso</i>) e/o del cambio (<i>rischio di cambio</i>).</p> <p>RISCHIO DI PREZZO: vedi RISCHIO DI TASSO</p> <p>RISCHIO DI TASSO: rischio legato alla variazione dei tassi di interesse: un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un titolo e viceversa.</p> <p>RISCHIO EMITTENTE: rappresenta la probabilità (credit risk) che l'Emittente di un'obbligazione non sia in grado di adempiere ai propri obblighi (pagare le cedole e/o rimborsare il capitale).</p> <p>SPREAD DI PREZZO: differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto praticato da un intermediario.</p> <p>SPREAD DI TASSO: differenza che aggiunta o sottratta al tasso di interesse scelto come parametro di indicizzazione, definisce il tasso offerto.</p> <p>TITOLO AL PORTATORE: titolo privo di intestazione. Il possesso del titolo garantisce la titolarità a chi lo detiene ed è sufficiente per l'esercizio dei diritti relativi.</p> <p>TITOLO NOMINATIVO: titolo intestato ad una determinata persona. Solo colui il cui nome è riportato sul titolo è autorizzato a far valere il titolo stesso. Il trasferimento avviene tramite una dichiarazione scritta di cessione del diritto e la consegna.</p> <p>TITOLO SUBORDINATO: titolo il cui rimborso, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, è effettuato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.</p> <p>VALORE NOMINALE: valore al quale l'emittente si impegna a rimborsare il titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi.</p> <p>VOLATILITA' DEL PREZZO DI UN TITOLO: indice (statistico) volto a misurare l'ampiezza della variazione di prezzo di uno strumento finanziario rispetto al suo prezzo medio in un dato periodo. Più un titolo è volatile, più esso varia intorno al suo prezzo medio, più è rischioso. Si distinguono: (1) la volatilità storica, che è calcolata sulla base dei prezzi fatti registrare dallo strumento finanziario nel passato; (2) la volatilità implicita, che è calcolata sulla base dei prezzi ai quali vengono scambiate le opzioni collegate al predetto strumento finanziario, generalmente su mercati regolamentati</p>
---	--